



I.S.I.S.S. L. INAUDI – R. MOLARI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1 Finalità educative

Art. 2 Democrazia nella scuola

Art. 3 Laicità e pluralismo

Art. 4 Organi Collegiali - Disposizioni generali

Art. 5 Collegio dei docenti

Art. 6 Commissioni

Art. 7 Fondo di Istituto

Art. 8 Consiglio di Istituto

Art. 9 Consiglio di classe.

Art. 10 Comitato per la valutazione dei docenti

Art. 11 Funzioni dei Coordinatori di classe e dei Segretari

Art. 12 Comitato dei genitori

Art. 13 Comitato studentesco e rappresentanti di classe

Art. 14 Assemblee dei genitori

Art. 15 Assemblee degli studenti

Art. 16 Assemblee d'Istituto

Art. 17 Accesso ed uso dei locali e delle attrezzature scolastiche

Art. 18 Acquisto dei Materiali

Art. 19 Ingressi e ritardi

Art. 20 Uscite anticipate

Art. 21 Assenze degli studenti

Art. 22 Permanenza e Norme di comportamento

Art. 23 Servizio Ristoro

Art. 24 Utilizzo dei fotocopiatrici

Art. 25 Deontologia didattica

Art. 26 Assenze del docente e compiti di vigilanza

Art. 27 Personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario

Art. 28 Ora alternativa alla religione

Art. 29 Visite guidate

Art. 30 - Viaggi di istruzione

Art. 31 Convivenze

Art. 32 Studio-lavoro

Art.33 Diritti degli studenti

Art.34 Doveri degli studenti

Art. 35 Mancanze disciplinari

Art. 36 Sanzioni

Art. 37 Organi competenti ad infliggere la sanzione

Art. 38 Procedimento disciplinare

Art. 39 Organo di Garanzia e impugnazioni

Art. 40 Verifica dell'applicazione del regolamento

Art. 41 Entrata in vigore

In Appendice, Regolamento dell'Organo di Garanzia
Regolamento Cyber Bullismo e Cyberbullismo

Gli studenti, i loro genitori e tutto il personale della scuola (personale ATA e docenti) dovranno prendere visione del Regolamento d'Istituto e firmarlo per presa visione.

Art. 1

Finalità educative

La scuola, come comunità educativa di lavoro, si propone di promuovere la preparazione culturale e professionale e lo sviluppo della personalità umana in ogni suo aspetto (intellettivo, cognitivo, affettivo, creativo, morale, sociale...).

Il presente regolamento si applica nel rispetto delle disposizioni di legge, del D.P.R.31/5/74 ed in piena attuazione del D.P.R. 249 del 24/6/1998 "Statuto degli studenti".

Art. 2

Democrazia nella scuola

1. Il presente regolamento recepisce i diritti ed i doveri delle studentesse e degli studenti così come sancito dallo statuto approvato dal D.P.R. 24.06.98 n.249 allegato sub a) al presente regolamento.

2. Tutte le componenti godono, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente regolamento, di libertà di pensiero, di riunione, di espressione.

3. Non è consentita a nessun livello, in conformità al dettato costituzionale, la diffusione di idee e l'organizzazione di gruppi che pongono la violenza e l'intolleranza come fine e come metodo della loro attività.

4. E' compito prioritario della scuola favorire ogni forma di educazione al confronto critico, al dialogo democratico, alla collaborazione e partecipazione, al rispetto di persone e cose.

Art. 3

Laicità e pluralismo

1. La scuola, in quanto istituzione pubblica, non ha un proprio credo da proporre, nè una ideologia da privilegiare; non entra nel merito delle posizioni personali riguardo alle scelte politiche, religiose e sindacali, ma ne riconosce legittima e feconda la diversità e la pluralità e ritiene che solo dal loro libero incontro e confronto ci si possa educare ad una concezione della cultura di tipo critico e non dogmatico e settario.

2. I valori di cui la scuola si fa portatrice sono quelli sanciti dalla Costituzione repubblicana.

Art. 4

Organi Collegiali - Disposizioni generali

1. Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione alla gestione della scuola da parte di tutte le sue componenti. Tutti gli operatori scolastici (Dirigente Scolastico, DSGA, docenti e non docenti), agevolano il conseguimento di tale obiettivo, secondo le proprie competenze e professionalità. In particolare, i docenti forniranno agli studenti (soprattutto delle classi prime) le necessarie informazioni tecnico-giuridiche su tali organi e valorizzeranno e stimoleranno la loro partecipazione.

2. Salvo casi eccezionali di necessità e urgenza (la cui valutazione è demandata al Dirigente Scolastico) e quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme di legge, la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso (normalmente non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione).

3. La richiesta ovvero l'avviso di convocazione, contenente la data, l'orario e l'O.d.G., deve essere inoltrata con congruo anticipo da chi di competenza (come specificato negli articoli che seguono) al Dirigente Scolastico. La convocazione deve essere effettuata con lettera circolare ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante pubblicazione on line; in ogni caso, la circolare dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
4. Il Dirigente Scolastico convoca ovvero autorizza la riunione; la mancata convocazione o autorizzazione deve essere motivata in base a norme di legge, regolamenti, circolari che devono essere esibite ai richiedenti.
5. Allo scopo di favorire la massima partecipazione, tutte le riunioni devono essere adeguatamente pubblicizzate con ogni mezzo ritenuto idoneo.
6. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale da conservare presso gli uffici di segreteria o di presidenza.
7. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, un'ordinata calendarizzazione delle attività stesse.
8. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
9. Le elezioni di organi collegiali sono regolamentate dalle disposizioni ministeriali ed hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5

Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative vigenti:

- a. Per la programmazione ed il coordinamento dell'attività del Collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti art. 4.7 e 4.8.
- b. Al fine di favorire l'analisi e l'approfondimento di tematiche su cui il collegio dei docenti è chiamato a deliberare, vengono istituite delle apposite Commissioni .

Art. 6

Commissioni

1. Alle Commissioni istituite spetta l'iniziativa di elaborare proposte e/o esprimere pareri e, qualora ne ravvisasse la opportunità, si può avvalere delle rappresentanze delle diverse componenti scolastiche al fine di favorire la più ampia partecipazione alla definizione degli obiettivi dell'Istituto.

Al Referente di Commissione viene trasmessa dalla Dirigenza ogni proposta, atto, documento o circolare su cui è chiamato a deliberare il collegio dei docenti per l'acquisizione del relativo parere preventivo.

2. Tutte le Commissioni vengono elette annualmente dal Collegio dei Docenti.

La commissione può essere integrata annualmente da n. 1 genitore, n. 2 alunni e n. 1 personale ATA.

3. La Commissione ha durata annuale ed i relativi componenti sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della commissione, la stessa continua a svolgere le proprie funzioni.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Referente ne dà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico il quale provvederà entro 20 giorni alla sua surrogata, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

In caso di dimissioni del Referente, il Dirigente provvederà alla sua sostituzione, sentito il parere dei docenti membri della Commissione. Il Referente continuerà a far parte della Commissione. Qualora un membro di una Commissione non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo (malattia) il Referente ne dichiara la decadenza. Della stessa viene data informazione immediata al Dirigente Scolastico. Di tutte le modifiche intervenute la Dirigenza darà informazione al Collegio dei docenti nella prima riunione utile.

5.Le Commissioni costituite sono convocate dal Referente o, in sua assenza, dal Dirigente Scolastico, con avviso scritto da trasmettere a ciascun componente almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione che comunque non può tenersi durante il normale orario delle lezioni.

L'avviso deve contenere in modo dettagliato l'ordine del giorno.

Gli argomenti non iscritti possono essere discussi solo in caso di riunione plenaria e purché non si opponga alcun componente la commissione.

Le commissioni lavorano sull'oggetto del mandato ricevuto dal Collegio dei Docenti e a questo relazionano tramite verbale che verrà depositato presso gli uffici della Dirigenza.

Art. 7.

Fondo di Istituto

Il Collegio dei docenti delibera entro tempi brevi le linee di indirizzo cui va uniformato il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)

Successivamente alla approvazione del P.O.F. il Dirigente, sentita la commissione POF, determina il budget da attribuire per le funzioni ed i progetti individuati per l'anno scolastico di riferimento. La proposta del Dirigente sarà concordata con l' R.S.U. e con le Rappresentanze sindacali dell'Istituto.

I referenti di ciascun progetto, gli incaricati e i coordinatori di servizio e di funzioni presenteranno in tempo utile, apposita scheda che illustri tempi, modalità e finalità del progetto, del servizio e delle funzioni nonché i docenti coinvolti.

Entro il 31 maggio ogni referente e incaricato redige una sintetica relazione dell'attività svolta nell'anno scolastico in corso che evidenzi la congruità dei risultati rispetto a quanto programmato e relazionerà al Collegio dei docenti.

La relazione viene trasmessa alla Dirigenza, che, previo esame dell'attività svolta, propone la liquidazione del compenso incentivante previsto nel contratto integrativo da assumersi con delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 8

Consiglio di Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli studi, è disposta dal Dirigente Scolastico.

2.Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del presidente.

3.Il Consiglio d'istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso.

Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

4. La pubblicità degli atti del Consiglio d'istituto, disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti, deve avvenire, mediante pubblicazione on line della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

I verbali e tutti gli scritti preparatori sono inviati via telematica ai membri del Consiglio di Istituto.

Gli atti e le delibere del Consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti anche con validità annuale e purché non in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento, costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento d'istituto.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 9

Consiglio di classe.

1. Il consiglio di classe è l'organo di base in cui, fatte salve le competenze degli organi collegiali, si realizza la partecipazione ed il coordinamento di tutte le componenti in ordine:

- a) all'individuazione degli obiettivi pedagogico, didattici;
- b) alla programmazione dell'attività didattica ed alla sua verifica periodica;
- c) alla precisazione dei metodi e criteri di valutazione periodica e finale degli studenti;
- d) ad iniziative di sperimentazione e di coordinamento interdisciplinare;
- e) alla programmazione delle attività parascolastiche;
- f) all'esame, in generale, di tutti i problemi di interesse collettivo.

2. I C.d.C. sono composti dai componenti di diritto e comunque aperti a tutti i genitori e alunni della classe.

3. Sono convocati e presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Sono previste convocazioni ordinarie e straordinarie la cui frequenza, per le prime, è stabilita dal collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico e, per le seconde, su iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi membri di diritto o di una componente nella sua totalità. La convocazione, con O.d.G., deve sempre essere estesa a tutti gli studenti, insegnanti e genitori della classe.

4. Al fine di consentire una migliore preparazione dei lavori (e quindi una attiva partecipazione), potrà essere preventivamente distribuito alle classi ogni documento utile alla discussione (progetti di lavoro interdisciplinare, proposte di visite e viaggi di istruzione, ecc...)

5. Allo scopo di estendere ed agevolare il dialogo ed il confronto critico, lo svolgimento del c.d.c. viene strutturato su due momenti successivi:

- a) il primo prevede l'incontro dei docenti e consente contemporaneamente la riunione separata di genitori e studenti;
- b) il secondo prevede il confronto e la trattazione collegiale degli argomenti O.d.G. nonché l'incontro individuale fra genitori e docenti.

6. Durante i C.d.C. i docenti sono tenuti a:

- a) Illustrare ai genitori la programmazione;
- b) Relazionare sul programma svolto, sul rendimento della classe e su tutti i problemi incontrati nello svolgimento del lavoro didattico ed educativo;
- c) Specificare i metodi didattici ed i criteri di valutazione utilizzati.

Art. 10

Comitato per la valutazione dei docenti

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

1. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 1, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

4. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501/107.

Art. 11

Funzioni dei Coordinatori di classe e dei Segretari

1. I coordinatori di classe hanno il compito di presiedere, per delega del Dirigente Scolastico, i consigli di classe, di seguire le classi per i problemi didattici ed organizzativi. Inoltre devono segnalare alla Dirigenza i nominativi degli alunni che presentano carenze di impegno, difficoltà di apprendimento, disagi, assenze strategiche, ritardi abituali concordando l'eventuale comunicazione ai genitori che verrà registrata anche sul Registro elettronico di classe, nell'apposito spazio.

Sono tenuti a monitorare costantemente le assenze. A tal fine, il coordinatore consegnerà periodicamente al collaboratore vicario apposito elenco degli alunni che abbiano superato i 5 (cinque) giorni di assenza anche non consecutivi. Accanto al nome dell'alunno verrà sempre indicato il totale delle assenze a partire dall'inizio dell'anno scolastico. Sarà compito del collaboratore delegato trasmettere alla famiglia, tramite la segreteria, l'apposita comunicazione.

L'annotazione verrà registrata anche sul registro dei verbali di classe nell'apposito spazio "comunicati alla famiglia". Copia di ogni comunicato resterà agli atti della scuola.

I Segretari hanno il compito di verbalizzare analiticamente e precisamente i consigli di classe, le operazioni di scrutinio ed ogni incontro dei docenti per classe. Gli stessi riferiranno direttamente alla Dirigenza eventuale richiesta di particolare urgenza la cui risposta potrebbe non essere tempestiva se subordinata alla semplice lettura dei verbali. Ogni verbale dovrà essere depositato presso l'ufficio del Dirigente scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla data della seduta, compilato in ogni sua parte per permettere interventi rapidi.

Art. 12

Comitato dei genitori

1. Il comitato dei genitori ha il compito di recepire le istanze e le proposte dei genitori, di favorire i rapporti fra questi ultimi, le altre componenti ed il C.di I. e di preparare le riunioni dei C.d.C.
2. E' composto dai rappresentanti dei genitori eletti da ogni classe e dai genitori eletti nel C.di I.; è aperto a tutti gli altri genitori.
3. E' convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto (che lo presiede) o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
4. L'autorizzazione alla riunione viene inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 10 giorni (lavorativi) di anticipo. Il Dirigente Scolastico dà risposta con almeno 5 giorni (lavorativi) di anticipo sulla data fissata per la riunione.
5. In via straordinaria il comitato dei genitori può essere convocato dal Dirigente Scolastico ovvero da 1/3 dei membri del Consiglio di Istituto.
6. Nel quadro della collaborazione tra le componenti scolastiche, i genitori devono essere informati sulla programmazione didattica, sui principi dei criteri di valutazione, sulla scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

Art. 13

Comitato studentesco , rappresentanti di classe e rappresentanti di Istituto

1.I rappresentanti di classe costituiscono il Coordinamento studentesco. Essi possono darsi un proprio regolamento e nominare un comitato degli studenti, costituito dai rappresentanti del biennio e del triennio, al fine di proporre al Coordinamento eventuali progetti ed attività in base alle proprie competenze.

Doveri

- deve mantenere un comportamento adeguato alle situazioni ed essere un modello per la classe;
 - deve ascoltare e portare rispetto ai docenti, al personale A.T.A. e ai compagni ed aiutare chi è in difficoltà;
 - deve partecipare al corso di formazione per i rappresentanti, ai Consigli di classe e a tutte le altre riunioni alle quali è invitato;
 - nei Consigli di classe deve essere il portavoce dei compagni con i professori in merito a problemi di carattere didattico;
 - deve riportare alla classe tutto ciò che viene detto ai vari incontri e assemblee a cui partecipa;
 - prima dei Consigli di classe deve richiedere le Assemblee di classe secondo le modalità previste e nominare un segretario che curi la stesura dettagliata del verbale delle assemblee;
 - deve sapere gestire le assemblee di classe richiedendo attenzione e partecipazione ai compagni, che hanno il dovere di assistere all'assemblea senza allontanarsi dall'aula;
 - deve contribuire, insieme ai compagni, a mantenere unita la classe e ad appianare i problemi promuovendo dibattiti.
-
- Nel caso un rappresentante di classe /rappresentante di Istituto evidenzi comportamenti non conformi ai propri doveri e riceva delle sanzioni disciplinari decade dalla carica e si procede alla sua surroga attingendo dalla lista dei non eletti o, nel caso questa fosse inesistente o esaurita, si procede ad ulteriori elezioni.

2.I rappresentanti di classe
hanno il compito di:

- collaborare per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi dell'Istituto;
- tenere il collegamento con la Dirigenza ed i vari uffici;
- partecipare ai consigli di classe;
- coordinare le attività di classe;
- richiedere le assemblee di classe secondo le modalità previste nel presente regolamento;
- presiedere e verbalizzare le riunioni delle assemblee di classe utilizzando l'apposito verbale;
- collaborare nel fare rispettare il regolamento, specialmente durante il cambio delle ore e durante i trasferimenti nei laboratori o in palestra e le Assemblee di Istituto.
- collaborare nel tenere pulita le pertinenze, nel rispettare gli arredi e nel rispettare l'assoluto divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto;
- durante il trasferimento nei laboratori o in palestra devono chiudere sempre la porta dell'aula e avvisare il in caso di ultima ora di lezione;
- in caso di assenza del docente, non comunicata, devono avvisare l'operatore scolastico del piano.

3. Il comitato studentesco rappresenta la totalità degli studenti.

a E' composto dai rappresentanti degli studenti eletti da ogni classe, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e dalla Consulta.

b. Elegge nel suo seno un presidente ed un segretario.

4. Possono partecipare alle riunioni (previa autorizzazione del Comitato stesso) tutte le componenti della scuola di cui si ritiene necessaria la presenza.

5. E' convocata a maggioranza dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dal Presidente o da almeno 1/3 dei loro rappresentanti.

6. Deve essere convocato (salvo casi eccezionali) con almeno tre giorni di preavviso e con un preciso O.d.G. adeguatamente pubblicizzato per consentire ai rappresentanti di raccogliere le posizioni espresse dalla classe.

7. Le ore utilizzate dal Comitato al mattino riducono il monte ore disponibile per le assemblee d'Istituto.

8. Durante la riunione del Comitato studentesco gli insegnanti sono tenuti a non procedere nello svolgimento dei programmi per non penalizzare gli studenti partecipanti.

9. Il Comitato studentesco ha il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative aventi particolare valore culturale ed educativo;
- b) presentare proposte agli organi collegiali della scuola;
- c) convocare l'assemblea degli studenti;
- d) deliberare in merito alla partecipazione dell'Istituto a manifestazioni studentesche.

10. Il Comitato studentesco, deve essere informato e consultato su decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, in particolare sulla didattica, scelta dei libri di testo e materiale didattico.

Art. 14

Assemblee dei genitori

1. Sono regolate dall'art. 45 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416.

2. La prima convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Istituto, quelle successive dal Presidente o dal Vice-Presidente eletti dall'assemblea.

Art. 15

Assemblee degli studenti

1. Sono regolate dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416 e D.P.R. 249 del 24/06/1998 (Statuto studenti).

2. Tutti i docenti liberi da impegni scolastici sono invitati a partecipare all'assemblea ed a prestare la loro fattiva collaborazione per il suo ordinato svolgimento.

3. Per quanto riguarda l'assemblea di classe si precisa che la richiesta, presentata dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico, almeno due giorni prima, deve contenere l'o.d.g. e la data di svolgimento e deve essere controfirmata dai docenti con i quali ci si è preventivamente accordati per individuare quali sono le ore ad essa destinate.

4. Durante l'assemblea di classe, il docente in orario, qualora l'argomento dell'o.d.g. riguardi persone e/o fatti riservati, su richiesta degli studenti che assicurino un corretto ed ordinato svolgimento della seduta, può non essere presente.

Art. 16

Assemblee d'Istituto

1. L'assemblea di Istituto è costituita da tutti gli studenti della scuola iscritti nell'anno in corso. L'assemblea d'Istituto è convocata dal Comitato studentesco o dal 10% degli studenti dell'istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico cui deve pervenire la richiesta scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o.d.g., almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione. Nel caso che la programmazione dell'assemblea preveda l'intervento di esperti esterni alla scuola, nella richiesta deve essere indicato il nome di chi partecipa.

2. Gli studenti saranno informati dell'avvenuta convocazione mediante circolare del Dirigente scolastico.

3. È consentita n. 1 (uno) assemblea d'istituto al mese (esclusi il mese iniziale e finale dell' a.s.) della durata dell'intera giornata di lezione; non è possibile frazionare la durata di un'assemblea mensile in più giorni dello stesso mese.

4. L'assemblea d'istituto non potrà essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. L'assemblea plenaria avverrà in luogo da concordare con il Dirigente scolastico.

5. L'assemblea si dà un regolamento ai sensi dell'art. 14 del D.Leg. n. 297/94.

6. L'assemblea elegge un presidente, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa, ed un segretario con il compito di registrare gli interventi.

7. Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. La partecipazione all'assemblea è motivo di crescita educativa.

Art. 17

Accesso ed uso dei locali e delle attrezzature scolastiche

1. La scuola garantirà a tutte le sue componenti (docenti, non docenti, studenti e genitori) la possibilità di utilizzare, per attività inerenti alla loro funzione, gli spazi e le strutture presenti nell'Istituto. Ciò nel rispetto dei criteri formulati dal Consiglio di Istituto circa l'utilizzo del personale, la sicurezza, l'igiene e il rispetto delle cose.

2. L'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche è consentito ad Enti e Associazioni non aventi scopo di lucro. Sarà deliberato dal Consiglio di Istituto e sarà consentito compatibilmente con l'attività della scuola e d'intesa con l'Amministrazione Provinciale.

3. L'istituto declina ogni responsabilità rispetto a cose o beni personali all'interno degli edifici scolastici e nelle pertinenze esterne.

4. Al pomeriggio la scuola può rimanere aperta per le attività proposte da studenti e insegnanti come ai punti 1. e 2.

Art. 18

Acquisto dei Materiali

1. Allo scopo di rendere operativa ogni procedura di acquisto e per garantire la necessaria collegialità nelle richieste e nelle scelte si osserveranno i seguenti criteri:

a) le richieste, controfirmate dai docenti e accompagnate da una sintetica relazione, saranno inoltrate direttamente dai coordinatori di classe o di Dipartimento, dai Referenti di progetto, dai Responsabili di laboratorio ogni disciplina ed ai responsabili di laboratorio al Dirigente Amministrativo che procederà alla richiesta dei preventivi.

b) il segretario, ricevuti i preventivi, di concerto con i docenti allo scopo delegati, predisporrà un quadro comparativo delle offerte che verrà trasmesso alla Giunta Esecutiva per il parere e la successiva delibera del Consiglio d'istituto, che è immediatamente esecutiva.

d) i docenti coordinatori per materia faranno riferimento ai responsabili dei laboratori che hanno il compito di effettuare la ricognizione del materiale esistente e di verificarne lo stato, di assegnare il materiale ai docenti richiedenti, previa firma di avvenuta consegna su apposito registro e calendario di utilizzo dei laboratori, di controllare la restituzione del materiale. Il materiale usato e consegnato al docente durante l'anno scolastico deve essere riconsegnato al responsabile del laboratorio entro il 30 maggio di ogni anno. Particolare attenzione è rivolta al materiale librario, ai registratori, ai dischetti ed ai programmi.

2. Ogni informazione verrà comunicata alle classi dalla Dirigenza con circolare. Il docente in orario registrerà sul registro elettronico di classe la seguente dicitura: "letta circolare n.....". La consegna dovrà essere effettuata all'inizio o alla fine dell'ora.

Art. 19

Ingressi e ritardi

Poiché l'osservanza degli orari significa:

- dimostrare rispetto nei confronti delle norme e degli altri;
 - testimoniare serietà e senso di responsabilità;
 - consentire un corretto svolgimento dell'attività scolastica,
- tutti devono sentirsi moralmente e giuridicamente impegnati al loro rispetto puntuale e scrupoloso.

Tenuto conto che:

– l'intervento nei confronti del ritardatario non deve essere solo di tipo repressivo o permissivo, ma soprattutto educativo:

– che tale intervento, per essere efficace, deve essere effettuato dal docente ed in sede pubblica (in classe), si stabilisce che:

1. Gli studenti entrano a scuola secondo l'orario di inizio delle lezioni dell'Istituto.

2. Gli studenti che arrivano in lieve ritardo, ma entro i 10 minuti, si presentano direttamente in classe e saranno ammessi a discrezione dell'insegnante. Nei casi di ingressi sistematicamente in lieve ritardo senza valide motivazioni, Il Dirigente Scolastico si riserva di segnalare il fatto alle famiglie e di assumere provvedimenti disciplinari. I docenti sono tenuti ad annotare i ritardi sul Registro Elettronico di Classe e segnalare al Dirigente le situazioni che richiedono un intervento.

3. Non sono tollerati ritardi soprattutto se con motivazioni poco consistenti e/o non puntualmente giustificati; il Consiglio di Classe, valutate le singole situazioni, potrà adottare provvedimenti disciplinari come la sospensione dalle lezioni o un basso voto di condotta, per scorretto comportamento. Non si terrà conto dei ritardi occasionali, causati da visite mediche e analisi cliniche (documentate), ritardi occasionali dei mezzi di trasporto (solo se adeguatamente documentabili), giustificati direttamente dal genitore che accompagna lo studente. In tali casi, gli alunni potranno entrare in classe dopo aver esibito la certificazione giustificativa del ritardo ed aver ottenuto il permesso di ingresso dal Dirigente o dai suoi collaboratori, di norma anche entro la prima ora.

Qualora il docente, responsabile della vigilanza, ritenga non opportuno ammettere lo studente in classe, dovrà tempestivamente informare la Dirigenza, che avviserà la famiglia.

Il ritardo dovrà essere giustificato personalmente dal genitore mediante colloquio con la Dirigenza. Eventuali particolari situazioni, comprese le giustificazioni telefoniche dei genitori seriamente impossibilitati a giustificare di persona il ritardo, saranno valutate caso per caso dal Dirigente.

Nel quadro della corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia e per una migliore qualità del lavoro scolastico, si chiede ai genitori la massima collaborazione nella limitazione dei ritardi e nella loro puntuale e scrupolosa giustificazione.

Art. 20

Uscite anticipate

1. L'uscita anticipata degli studenti è autorizzata esclusivamente dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori.

2. I singoli alunni potranno uscire prima della fine delle lezioni (e in ogni caso non prima che sia conclusa la quarta ora) solo tramite richiesta scritta (per i minorenni firmata dai genitori), presentata il giorno precedente e chiaramente motivata e documentata; inoltre per gli alunni minorenni, dovrà presentarsi sempre un genitore o altro parente conosciuto e munito di delega.

In caso di necessità (indisposizione o altro), la dirigenza scolastica prenderà contatto con la famiglia.

Se i genitori non sono reperibili, lo studente sarà tenuto a scuola fino al termine delle lezioni, salvo casi di provata drammaticità e urgenza da valutarsi singolarmente.

3. Le uscite anticipate dell'intera classe (per mancanza dell'insegnante) potranno essere autorizzate solo se la famiglia è stata preventivamente informata (con comunicazione scritta tramite gli studenti); la comunicazione scritta va ritirata dall'insegnante della 1^a ora e annotata sul registro di classe, altrimenti lo studente, privo di autorizzazione, rimarrà a scuola fino al termine delle lezioni.

Art. 21

Assenze degli studenti

1. Premesso che il libretto delle giustificazioni ha valore soprattutto cognitivo (la scuola sa che la famiglia è a conoscenza dell'assenza o ritardo) ed informativo (comunicazione fra scuola e famiglia), si precisa che tutte le assenze di durata inferiore o uguale a 6 giorni devono essere giustificate dall'insegnante della prima ora. In caso di assenza per motivi di famiglia, non è necessario il certificato medico, purché l'assenza stessa sia stata preavvisata per iscritto ed autorizzata.

2. Per il libretto si fa riferimento alla segreteria. Il libretto vale per più anni; viene consegnato gratuitamente ai genitori e dagli alunni maggiorenni. In caso di smarrimento o deterioramento, un nuovo esemplare potrà essere ritirato con le stesse modalità, previo pagamento di Euro 2,00 .

3. In mancanza della giustificazione entro il giorno successivo, l'insegnante della prima ora è tenuto a segnalare il fatto sul registro di classe.

La reiterata mancanza sarà segnalata al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori; la scuola darà comunicazione alla famiglia. Dopo 5 giorni di assenza e/o ritardo, anche non consecutivi avvenuti nel mese, la scuola dovrà darne comunicazione alla famiglia accertandosi che la comunicazione venga ricevuta.

4. E' necessario tener presente in ogni caso che le assenze per lunghi periodi, quelle frequenti e ripetute e quelle relative ai giorni di svolgimento di verifiche periodiche, assumono particolare rilievo poiché possono incidere sul profitto globale. E' pertanto opportuno che lo studente presenti, oltre alla giustificazione, un'adeguata documentazione da cui risulti comprovata l'inderogabile necessità dell'assenza.

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del DPR n.112 del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, comparso nell'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 22

Permanenza e Norme di comportamento

1. Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale e dei compagni; è da considerarsi irrispettoso anche utilizzare un abbigliamento inadeguato, che riporti scritte o disegni offensivi o/e che mostri in modo ostentato biancheria e/o lasci scoperte parti intime, ledendo in tal modo la dignità dell'Istituzione Scolastica, luogo educativo in cui le libertà dei singoli devono trovare un limite nella libertà degli altri.

2. Saranno severamente puniti tutti gli atti di violenza e/o di lesione della dignità personale che dovessero verificarsi sia all'interno della scuola che fuori, con segnalazione alle autorità competenti per le infrazioni più gravi.

3. Per gli alunni vige l'obbligo di portare a scuola "solo l'occorrente" pertanto è fatto assoluto divieto di portare quanto può pregiudicare la sicurezza e causare disturbo ad un positivo clima di apprendimento. Si ricorda che il cellulare non rientra nel normale corredo scolastico; in caso di utilizzo non autorizzato durante le lezioni, verrà ritirato dal docente in servizio e consegnato in Presidenza. Il Dirigente Scolastico lo restituirà solo dopo convocazione della famiglia.

Ai sensi della Circolare Ministeriale del 15 Marzo 2007 l'uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e la riproduzione e la diffusione di immagini della vita scolastica sono considerate mancanze disciplinari gravi, sanzionate ai sensi del presente Regolamento e avere un risvolto sia penale che civile.

Con decisione del Collegio Docenti del giorno 11 settembre 2018 delibera n. 2 è previsto il deposito dei cellulari durante le lezioni didattiche ;è consentito l'utilizzo dei cellulari in classe solo per progetti e situazioni programmate didatticamente dai docenti

4. Le inadempienze di cui sopra e quelle di cui agli art. precedenti sono considerate violazioni del contratto formativo pertanto saranno prese in considerazione dal consiglio di classe che potrà non far partecipare lo studente a particolare attività organizzate dalla scuola anche in orario extra-scolastico, (uscite, viaggi di istruzione, attività sportive, ecc...).

Inoltre nel rispetto della normativa vigente, in sede di scrutinio finale il comportamento sarà tenuto nella dovuta considerazione in merito alla valutazione e alla condotta da attribuire.

Agli studenti è inoltre richiesto che:

a. durante le ore di lezione da ciascuna aula possa uscire , in caso di effettiva necessità , un solo alunno il cui rientro è condizione necessaria ed imprescindibile per un'eventuale successiva uscita di altro alunno. Potranno essere concesse deroghe a tale prassi , esclusivamente in casi di particolari esigenze , che presentino il carattere dell'urgenza . L'assenza temporanea , con riguardo a normali stati di necessità , deve comunque avere durata limitata , sia nel reciproco rispetto tra alunni sia nel rispetto dell'assolvimento del dovere scolastico .

b. durante il cambio degli insegnanti (che dovrà avvenire con la necessaria rapidità) gli studenti non devono disturbare le lezioni in corso e non devono uscire nei corridoi;

c. durante l'intervallo venga assicurato un comportamento corretto e dignitoso. Il Dirigente scolastico potrà disporre eventuali presenze nei piani per ragioni di vigilanza e sicurezza.

d. E' , in qualunque momento, vietato agli studenti uscire dai locali di pertinenza della scuola senza apposita autorizzazione. E' altresì vietato l'utilizzo del telefono cellulare, che deve essere tenuto spento e nello zaino, e del computer di classe, previa autorizzazione dell'insegnante.

e. E' fatto assoluto divieto, in ottemperanza dell'apposita norma di legge, di fumare in qualsivoglia locale della scuola e nelle sue pertinenze. Al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale ausiliario ed al senso di responsabilità degli studenti è affidato il rispetto di queste norme.

5. Gli studenti sono tenuti ad avere il massimo rispetto per i locali, gli arredi e le attrezzature anche assumendo comportamenti che facilitino la pulizia dei locali e la conservazione di arredi e strutture.

I responsabili di danneggiamenti alle strutture, agli arredi e alle attrezzature saranno chiamati a risponderne sotto l'aspetto civile e penale con il risarcimento del danno e con provvedimento disciplinare.

Qualora gli autori dei danneggiamenti non possano essere individuati, ma sia possibile accertare con sicurezza la responsabilità della classe, il risarcimento sarà richiesto agli studenti presenti.

Al termine dell'anno scolastico i singoli allievi responsabili o l'intera classe possono essere chiamati a svolgere lavori sociali, quali la pulizia dei locali e degli arredi, a riparazione dei danni arrecati nel corso dell'anno.

Ai docenti in orario, per le funzioni educative che rivestono, spetta il compito di intervenire al fine di contribuire alla buona conservazione delle strutture e attrezzature dell'Istituto.

Art. 23

Servizio Ristoro

1. Il servizio di ristoro è organizzato tramite distributori automatici di bevande e prodotti conservati e un punto di vendita di prodotti freschi.

Gli studenti possono accedervi, per il tempo strettamente necessario, con le seguenti modalità.

a. Punto di vendita:

Singolarmente prima dell'inizio delle lezioni

Singolarmente durante l'intervallo

Con lista per l'intera classe/singolarmente dalle ore 8,50 alle ore 10,30

b. Distributori automatici

Singolarmente, con esclusione:

della 1^a ora

dell'ora successiva all'intervallo

2. E' fatto assoluto divieto di portare o consumare cibi e bevande in Aula magna, in palestra e in tutti i laboratori.

Art. 24

Utilizzo dei fotocopiatori

L'uso dei fotoriproduttori è da intendersi come un servizio scolastico. L'accesso è consentito agli insegnanti per la riproduzione di test – verifiche – esercitazioni da somministrare agli studenti – materiali didattici elaborati dai docenti, e agli alunni per la riproduzione di materiali di studio.

Le postazioni destinate al servizio sono così individuate:

Art. 25

Deontologia didattica

1. I docenti, nel rispetto della libertà d'insegnamento come configurato dalle norme vigenti, sono tenuti a presentare entro il 30 di novembre il piano di lavoro annuale in cui sono individuati i criteri didattici, la metodologia di lavoro ed una suddivisione di massima del programma.

Ogni docente è responsabile dello svolgimento del programma, delle valutazioni, del rapporto con la classe e del pieno rispetto dell'orario di lavoro.

Gli elaborati, proposti in numero congruo, devono essere preventivamente annotati sul registro di classe ed assegnati in un numero non superiore ad 1 (uno) al giorno nonché corretti e consegnati agli alunni per presa visione entro 15 giorni dalla data di effettuazione della prova. La successiva verifica non può essere proposta prima della consegna degli elaborati salvo che quest'ultima non persegua obiettivi didattici diversi.

Gli elaborati dovranno essere consegnati direttamente presso l'ufficio del collaboratore vicario, salvo diversa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Ogni docente è tenuto ad annotare sinteticamente sul registro elettronico di classe gli argomenti od il lavoro svolto durante l'orario delle lezioni.

2. Periodicamente la Dirigenza scolastica dispone autonomamente eventuale verifica circa la tenuta del registro elettronico del docente e del registro elettronico di classe.

Qualora ne riscontrasse una tenuta non conforme il Dirigente Scolastico adotterà i provvedimenti conseguenti.

Eventuali rapporti del docente sul registro di classe o l'allontanamento dalle lezioni di alunni da parte del docente devono essere immediatamente registrati sul registro di classe e comunicati al Dirigente Scolastico.

Art. 26

Assenze del docente e compiti di vigilanza

1. In caso di assenza del docente, la Dirigenza Scolastica procederà alla sostituzione con altro docente a disposizione. Qualora non vi sia alcun docente a disposizione, il Dirigente Scolastico verrà informato al fine di provvedere alla copertura della classe.

2. Il personale non docente ha il compito di informare immediatamente la Dirigenza, nel caso in cui la classe sia priva dell'insegnante ed assume contemporaneamente funzioni di vigilanza.

3. Il docente, in caso di assenza, dovrà informare preventivamente la Dirigenza onde provvedere in tempo utile alla sostituzione.

In caso di assenza improvvisa, la comunicazione dovrà pervenire entro le ore 7,50 anche se il docente dovesse assumere il servizio dopo la prima ora di lezione.

4. Il docente è tenuto ad essere presente in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per vigilare sugli alunni durante l'ingresso. Oltre alle funzioni educative e di docenza, egli ha anche funzioni di vigilanza sugli alunni a lui affidati durante le proprie ore di lezione, durante l'ingresso ad inizio mattinata e durante l'intervallo, la cui vigilanza è di competenza del docente della terza ora di lezione.

5. L'ora di ricevimento settimanale dei docenti e l'ora a disposizione vanno svolte in sede. Qualora il docente dovesse assentarsi perché chiamato ad altri compiti (biblioteca, laboratorio, ecc.) o intendesse ricevere i

genitori in sede diversa dalla sala docenti o dall'aula di ricevimento, è tenuto ad avvisare l'operatore scolastico in servizio al centralino affinché possa trasmettere l'informazione ai genitori presenti all'udienza.

Art. 27

Personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario

Il personale A.T.A. svolge le mansioni previste dalla legge ed è organizzato dal Responsabile Amministrativo, sentita il Dirigente scolastico e sulla base dei criteri generali fissati dal C.di I.

Compito del C. di I. e del Dirigente scolastico è quello di valorizzare le funzioni di integrazione, da parte del personale A.T.A., dell'attività educativa svolta dai docenti, soprattutto nella vigilanza all'entrata e all'uscita degli alunni e negli intervalli delle lezioni, nella puntuale comunicazione al Dirigente scolastico di tutte le anomalie rilevate nella quotidiana vita della scuola, nel discernimento delle priorità e delle scadenze dell'attività organizzativa e amministrativa.

L'orario di lavoro fissato per legge è svolto di regola in coincidenza con quello delle lezioni, mentre alle necessità pomeridiane si provvede con la turnazione, la flessibilità, i recuperi e, quando occorra, con lo straordinario di tutto il personale, secondo criteri di equità.

Art. 28

Ora alternativa alla religione

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione possono entrare alla 2° ora se questa è collocata nella prima ora dell'orario giornaliero e possono uscire al termine della 5° ora se invece è l'ultima ora di lezione.

Nel caso in cui l'ora sia intermedia tra la prima e l'ultima, gli studenti potranno svolgere l'ora alternativa dedicandosi allo studio ed alla lettura presso la biblioteca scolastica.

Se perverranno proposte di attività alternative da parte di studenti o insegnanti queste verranno prese in considerazione per essere attivate.

Art. 29

Visite guidate

1. Con tale denominazione si intendono quelle visite che le classi effettuano nell'arco dell'orario scolastico di una giornata per motivi attinenti ad argomenti adeguatamente trattati in classe.

2. Queste visite possono essere svolte solo se preventivamente deliberate dal Consiglio di Classe; se la visita interessa solo l'ora dell'insegnante che la effettua, la relativa autorizzazione è assegnata al Dirigente scolastico anche senza preventiva deliberazione del Consiglio di Classe.

3. Le visite guidate devono sempre essere autorizzate dalla famiglia.

Art. 30

Viaggi di istruzione

1. Finalità prevalente dei viaggi di istruzione è quella di consentire agli studenti esperienze culturalmente e socialmente significative.

2. I requisiti necessari per l'effettuazione di tali viaggi (tenuto conto delle finalità suddette) sono i seguenti:

- a) la partecipazione di un numero di studenti non inferiore ai 2/3 dei componenti della classe;
- b) una spesa non troppo elevata o comunque tale da pregiudicare la partecipazione;
- c) un tempo per il trasferimento (andata e ritorno) non superiore a quello della permanenza;
- d) la partecipazione di due docenti accompagnatori se la classe è in viaggio da sola, altrimenti 1 insegnante per 15 alunni;

- e) l'approvazione del Consiglio di classe;
- f) la presentazione della domanda al Consiglio di Istituto (per l'approvazione definitiva) entro una data annualmente prefissata dal Consiglio stesso;
- g) l'autorizzazione scritta dei genitori.

3.La domanda deve contenere:

- a) un progetto didattico dettagliatamente specificato;
- b) la data, la località, l'orario di partenza e d'arrivo;
- c) il mezzo di trasporto utilizzato;
- d) l'ammontare della spesa individuale;
- e) la firma dei docenti accompagnatori.

4. E' possibile effettuare abbinamenti preferibilmente nell'ambito di classi parallele.

5. L'aspetto organizzativo del viaggio è di competenza dell'apposita commissione.

6. Al termine del viaggio, gli insegnanti accompagnatori presenteranno al consiglio di classe una breve relazione. Se la relazione evidenzia un comportamento negativo per la generalità della classe, ad essa viene preclusa la possibilità di effettuare viaggi per l'anno successivo.

7. I viaggi d'istruzione, di norma, durano un giorno per le classi I e fino a 3 giorni per le classi II e III. Per le classi IV e V, la durata è fino a quattro giorni, in Italia, e fino a sei giorni nei paesi europei.

8. Il programma di massima, gli obiettivi, le mete, il versamento delle quote, le indicazioni dei docenti accompagnatori, la raccolta delle autorizzazioni, sono gestiti dal Consiglio di classe (di norma il Coordinatore o dall'Insegnante designato capogruppo del viaggio).

9. Le informazioni preliminari, le richieste alle agenzie, l'abbinamento fra le classi, la definizione del giorno, sono gestite dalla Commissione Viaggi di Istruzione.

10. L'invio dei preventivi e i pagamenti, sono gestiti dalla Segreteria.

11. Nelle classi in cui vi sono ragazzi diversamente abili deve essere di norma assicurata la presenza di un sostegno della classe stessa sul ragazzo (docente di sostegno, docente della classe o in casi eccezionali un familiare per i viaggi di più giorni. Per le visite guidate in orario scolastico o dell'intera giornata possono partecipare in qualità di accompagnatori anche gli educatori). Nel caso di indisponibilità del Docente di sostegno, la scelta sarà effettuata tenuto conto della valutazione del grado di autonomia effettuata dalla famiglia e dal consiglio di classe ed acquisita la dichiarazione di disponibilità del sostituto. Parimenti, nel caso di partecipazione di più alunni diversamente abili allo stesso viaggio o visita guidata, il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei genitori degli studenti diversamente abili e dei docenti del Consiglio di classe, potrà accertare di volta in volta la necessità di 1 o più accompagnatori in relazione al livello di autonomia dello/degli studente/i.

12. Ogni docente può partecipare, di norma, ad un viaggio di istruzione o anche a più viaggi purché la loro durata complessiva non superi gli 8 giorni.

13. Il personale A.T.A., può partecipare solo alle visite guidate di 1 giorno, in aggiunta e non in sostituzione dei docenti, e solo quando la visita ha obiettivi strettamente coerenti con i compiti che il personale svolge a scuola. In questo caso il personale, anche per il ruolo integrativo nella sorveglianza degli studenti, ha diritto all'indennità di missione.

14. I costi delle Lezioni sul posto, delle uscite didattiche e dei Viaggi di istruzione sono a carico degli studenti. Nei Viaggi di istruzione, le gratuità offerte dalle agenzie sono utilizzate dall'istituto per i docenti accompagnatori.

Eventuali richieste di contributo, per situazioni di disagio economico, possono essere trasmesse al Dirigente scolastico, anche attraverso il Docente referente. Tali richieste saranno discusse, in via riservata dal Dirigente Scolastico. La scuola mette a disposizione annualmente un fondo per sostenere gli studenti in difficoltà per una copertura massima del 20% a quota.

Il rimborso per la mancata partecipazione al viaggio (nei limiti consentiti dal contratto con l'Agenzia, o delle economie del viaggio stesso) può essere richiesto unicamente per motivi di salute o per gravi motivi familiari che devono essere certificati. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il giorno della partenza (se l'alunno è minorenne , la richiesta deve essere effettuata da un genitore).

15. Studenti non partecipanti

Per gli studenti non partecipanti, l'Istituto mantiene l'organizzazione abituale del servizio scolastico o organizza, se del caso, un servizio scolastico alternativo. Nel caso in cui gli studenti non partecipanti siano inferiori alle 5 unità, verranno trasferiti in altre classi. Chi non frequenta le lezioni, è registrato assente e quindi al rientro deve presentare la giustificazione.

Art. 31

Convivenze

Le convivenze sono caratterizzate da:

- necessità di soddisfare esigenze di socializzazione ed integrazione della classe;
- organizzazione autonoma;
- attività prevalentemente orientata alla comunicazione ed interazione personale;
- effettuazione in località rapidamente raggiungibili ed aventi particolare significato naturalistico-ambientali.

La convivenza può essere effettuata solo se prevede la partecipazione dei 4/5 della classe.

La proposta di convivenza, debitamente illustrata come richiesto per i viaggi di istruzione, viene autorizzata dal Dirigente scolastico previa deliberazione del Consiglio di classe e del Consiglio d'istituto.

Art. 32

Studio-lavoro

Le classi che per motivi didattici progettano dei percorsi di studio-lavoro fuori sede, anche in località dell'Unione Europea, saranno autorizzate previa valutazione della richiesta deliberata dal Consiglio di Classe.

Dal presente regolamento sono esclusi i soggiorni linguistici all'estero del corso di studi Internazionale.

Art.33

Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. Docenti, famiglie e studenti, riconoscono, seppure con pari dignità, la diversità dei ruoli, per assicurare alla scuola lo sviluppo del progetto educativo di formazione della personalità dell'adolescente.

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un pro-cesso di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art.34

Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 35

Mancanze disciplinari

Ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.P.R. 24 Giugno 1998 n. 249 vengono qui di seguito individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art.3 del D.P.R. sopraccitato, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle. I docenti che assistono alle mancanze di seguito elencate devono informare personalmente la famiglia dell'alunno. Spetta al coordinatore di classe informare periodicamente il D.S. delle situazioni difficili e a sua volta il D.S. valuterà la necessità/opportunità di convocare il Consiglio di Classe Straordinario per la presa di eventuali misure.

I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 33 e al Patto di Corresponsabilità configurano come mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) Ritardi (senza valida giustificazione);
- b) assenze (senza valida giustificazione);
- c) mancanza del materiale didattico occorrente;
- d) non rispetto delle consegne a casa;
- e) non rispetto delle consegne a scuola;
- f) disturbo delle attività didattiche;
- g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi e/o fuori dallo zaino;
- h) linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri (è da considerarsi irrispettoso anche utilizzare un abbigliamento inadeguato, che riporti scritte o disegni offensivi o/e che mostri in modo ostentato biancheria e/o lasci scoperte parti intime, ledendo in tal modo la dignità dell'Istituzione Scolastica);
- i) sporcare l'ambiente scolastico;
- l) danneggiare materiali, arredi e strutture;
- m) violenze psicologiche verso gli altri;
- n) violenze fisiche verso gli altri;
- o) reati e compromissione dell'incolumità delle persone.
- p) fumare nelle pertinenze della scuola (in mancata osservazione del divieto del DI 104/13).

In caso di mancanze disciplinari degli studenti, gli organi di cui all'art. 6 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 35.

Art. 36

Sanzioni

- a) richiamo verbale;
- b) consegna da svolgere in classe;
- c) consegna da svolgere a casa;
- d) ammonizione scritta sul diario, da far firmare ai genitori;
- e) ammonizione scritta sul registro di classe;
- f) sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia;
- g) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages ecc.);
- h) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- i) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
- j) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- k) Per le mancanze di cui all'art. 35 lett. i) ed l) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione, o, in sostituzione di ciò, dedicarsi a lavori socialmente utili in comunità o associazioni del territorio.

Art. 37

Organi competenti ad infliggere la sanzione

1. Il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 36 dalla lett. a) alla lett. f).
2. Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art.36 lett.k).
3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art. 35, lett. g) e h).
4. Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 36 lett. i) e j).

Art. 38

Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.

Art. 39

Organo di Garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

2. L'Organo di garanzia dura in carica tre anni e ne fanno parte:

- Il Dirigente scolastico (in caso di sua assenza svolge le sue funzioni il vicepresidente)
- un insegnante designato dal Collegio dei Docenti
- un genitore designato dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto
- uno studente designato dalla componente studenti del consiglio d'Istituto
- un unità di personale ATA, designata dall'assemblea del personale ATA.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

5. In Appendice il Regolamento dell'Organo di Garanzia (DPR 249/07 art.5)

Art. 40

Verifica dell'applicazione del regolamento

Al Consiglio di Istituto è domandato di esprimere pareri e presentare proposte in merito al Regolamento qualora dovessero sorgere controversie circa la corretta interpretazione dello stesso.

Ogni docente può avanzare proposte in modo formale al C.d.I. tese ad evidenziare incongruità e problematiche che possono emergere nell'applicazione del regolamento.

Nel Collegio dei Docenti, il Dirigente potrà dare comunicazione su eventuali inosservanze o incongruenze del regolamento stesso.

Art. 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato con delibera n.19 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 gennaio 2020.

Per quanto in esso non contemplato od in contrasto con norme superiori, si rinvia alle norme vigenti in materia.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

(DPR 249/07 art.5)

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso l'Isiss "Einaudi- Molari, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: o prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; o esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (in caso di sua assenza svolge le sue funzioni il vicepresidente) o un insegnante designato dal Collegio dei Docenti
- un genitore designato dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto
- uno studente designato dalla componente studenti del consiglio d'Istituto
- un unità di personale ATA, designata dall'assemblea del personale ATA.

2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori, agli insegnanti e al personale ATA, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

3. l' O.G è presieduto dal Dirigente scolastico.

4. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.

5. I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa sezione o corso del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o compagno.

6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato ogni volta che il D.S. lo ritiene opportuno.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO E PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.
2. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
3. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 7 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
4. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
5. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato.
6. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
7. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
8. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
9. Le loro testimonianze sono rese a verbale.
10. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, e può offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
11. La deliberazione dell'O.G. viene notificata all'interessato dal Dirigente Scolastico che provvederà anche ad informare della sanzione il Coordinatore del Consiglio di classe.
12. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante comunicazione della scuola..

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento Disciplinare di Istituto

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SEZIONE- PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna da sempre sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, è attiva, attraverso varie risorse e strategie, per contrastare questo fenomeno e per arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Se il bullismo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie, come molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima, generalmente in ambiente scolastico, il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, su di un coetaneo incapace a difendersi, realizzate mediante un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere.

Si tratta di forme di vessazioni e molestie particolarmente feroci perché spesso accompagnate dall'anonimato dell'aggressore, che gli permette di sentirsi protetto e di continuare a esercitare violenza senza avere pienamente la percezione di cosa accade all'altro e dall' **amplificazione del messaggio**, poiché la diffamazione online rimane sulla rete, si diffonde tramite i social e le chat, e può tornare a colpire in qualsiasi momento .

Stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, il nostro istituto intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l' obiettivo di accrescere il senso della legalità , il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell' ambito dell' educazione alla legalità e all' uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme .

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “ linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i” telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l' attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; VISTA

la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; VISTI

gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

VISTA la legge 71 del 29 maggio 2017 recante “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e il COMPENDIO SAFE WEB redatto dalla Polizia Postale.

Art. 1 - Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze sociali, culturali e di personalità.

Art.2 - Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole e definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3 – Il cyberbullismo è un fenomeno recente per il quale minori utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità di coetanei.

La nuova Legge n.71 del 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” arriva a proporre una definizione univoca del fenomeno, declinando nei suoi articoli, quanto può essere definito cyberbullismo, quali azioni una vittima possa intraprendere, anche in assenza di reati commessi in suo danno, e quale impegno il mondo degli adulti significativi, scuola, associazioni, forze di polizia in primis, possa intraprendere per aiutare i ragazzi a fronteggiare questo fenomeno.

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della Cassazione Penale, "la qualità di **pubblico ufficiale**", in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art. 357 c.p.).

L'insegnante di scuola è quindi un pubblico ufficiale a tutti gli effetti e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse, potendosi estendere anche a tutte le attività che comprendano contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie (es. colloqui, riunioni, assemblee, etc).

Anche ai **collaboratori scolastici**, la Corte di Cassazione, ha riconosciuto loro la qualifica di **incaricato di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.) "in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola".

Secondo quanto previsto dall'art.347 cp, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato e non sia acquisita in modo diretto.

4) sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come CYBERBULLISMO:

Flaming: messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali negli spazi web;

Harassment (Molestie): l'invio ripetuto di messaggi offensivi e sgradevoli;

Denigration (Denigrazione): insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volte a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti;

Impersonation (furto d'identità): in questo caso l'aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso (nick, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione;

Outing and Trickering: diffondere online i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali; spingere una persona, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete;

Exclusion (Esclusione): escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo online (chat, liste di amici, forum

tematici, ecc.);

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese.

Alcuni esempi pratici di situazioni frequenti di cyberbullismo con la descrizione dei reati che potrebbero configurarsi e la tipologia di azioni da intraprendere.

Esempio di comportamento di Cyber-bullismo	Articolo/i del Codice Penale.	Cosa fare se si è vittima di questo comportamento?
<p>Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L'autore del video/foto li pubblica un socialnetwork per scherzo all'insaputa della vittima.</p>	<p>Art. 615 bis c.p. <i>Interferenze illecite nella vita privata</i></p> <p>Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornendo tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di facebook notizie false relative ad un compagno di scuola indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es. "Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati!" oppure "Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori" oppure "Marta Bianchi fa la prostituta in strada"</p>	<p>Art. 595 c.p. <i>Diffamazione</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico,</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

	<p>amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.</p>	
<p>Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua ex-fidanzata, le fa continuamente squillare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza su un socialnetwork . Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano per dei mesi e nonostante le richieste della vittima di desistere.</p>	<p>Art. 612-bis c.p. Atti persecutori</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p> <p>La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.</p> <p>La pena e' aumentata fino alla metà se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

<p>Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna rubando le foto della compagna dal suo profilo vero su un socialnetwork e sulla bacheca del profilo pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti.</p>	<p>Art. 494 c.p. Sostituzione di persona</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Due minorenni hanno una relazione sentimentale e sessuale e decidono, di comune accordo, di filmare alcuni incontri sessuali tra loro. Quando si lasciano il ragazzo decide di pubblicare su YouTube il filmato girato con la fidanzata</p>	<p>Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile</p> <p>Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p>	<p>Pur essendo preferibile sporgere denuncia, è sufficiente recarsi in un ufficio della Polizia Postale o della Polizia di Stato e raccontare cosa accade perché sia possibile avviare un'indagine ed individuare i responsabili.</p>
<p>accompagnandoli con scherzi e battute.</p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>	<p>E' preferibile conservare i files e annotare il/i siti sui quali sono comparse o vengono diffuse le immagini personali intime.</p>

<p>Una ragazza apre la sua email oppure il profilo su Facebook/Tweeter/etc. usando username e password, alla presenza di una sua amica. Dopo un litigio, l'amica, che ricorda la password e lo username, entra nella sua casella di posta e cancella tutti i messaggi presenti.</p>	<p>Art.615-ter c.p. Accesso abusivo a sistema informatico e Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione (1), una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (2), ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 (3) a euro 516 (4). Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva documento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (5) (6).</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti.</p>
---	---	---

<p>La nuova Legge n.71 del 2017/2017</p> <p>Un ragazzo che ha compiuto 14 anni viene fotografato a scuola durante un'interrogazione da un compagno. La foto che inquadra le spalle e la schiena del ragazzo, viene pubblicata su un socialnetwork e diventa virale, accompagnata da prese in giro e insulti poiché la maglietta indossata dal ragazzo viene giudicata troppo stretta e fuori moda.</p>	<p>Gli articoli della Legge n.71 del 2017 che possono essere applicati</p> <p>Art. 2 (Tutela della dignità del minore) <i>1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.</i></p> <p>Art. 5 (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). <i>1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.</i></p>	<p>Cosa può fare la vittima di questo comportamento?</p> <p><i>Il ragazzo o i suoi genitori possono inoltrare al social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco della foto e dei contenuti denigratori. Se il socialnetwork non provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.</i></p> <p><i>Il ragazzo può chiedere l'aiuto dell'insegnante che informerà della situazione il Dirigente scolastico. Questo potrà provvedere a parlare con i genitori e definire le azioni da intraprendere per la risoluzione del caso.</i></p>
---	---	--

	<p>ART. 7. (Ammonimento). Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.</p> <p>2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.</p> <p>3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.</p>	<p>Il ragazzo e la sua famiglia possono richiedere l'applicazione del provvedimento dell'ammonimento del Questore, recandosi in un ufficio di Polizia, esponendo i fatti di cui è stato vittima. Qualora gli elementi forniti siano sufficienti, il cyberbullo e un genitore/tutore saranno invitati a presentarsi in un ufficio di Polizia in riferimento alle azioni di prepotenza on-line compiute.</p>
--	---	--

Art. 5 - In linea con l' art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all' edificio e all' orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docente, Dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest' ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia;

Come da regolamento (cfr. Art. 22.3 22.4 Regolamento di Istituto), non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari o altri dispositivi elettronici o acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;

la divulgazione del materiale acquisito all' interno dell' istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art. 6 - I genitori sono invitati a partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, programmate dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo e di prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli, vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (ad es. se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); sono informati delle azioni messe in campo dal nostro istituto e INVITATI collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;

Art. 7 - L' istituto Einaudi- Molari è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio;

Il dirigente scolastico prevede all' interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata ed individua un referente del bullismo e del cyberbullismo; favorisce la discussione all' interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei

fenomeni del bullismo e cyber bullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti e ai genitori per acquisire le competenze necessarie all' esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 8 - I referenti del bullismo e cyberbullismo promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale; coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolgono a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia... per realizzare un progetto di prevenzione.

Art. 9 - Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Art. 10 - Il consiglio di classe favorisce un clima collaborativo all' interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all' approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile:

Classi prime: realizzazione di ogni occasione e opportunità volta alla formazione del gruppo classe, alla sua coesione e socializzazione ;

classi seconde: realizzazione di attività e percorsi inerenti a tematiche come sport, salute e ambiente.;

classi terze: realizzazione di attività e percorsi inerenti i diritti/doveri universali dell' uomo, la conoscenza dei fenomeni mafiosi, l' educazione alla legalità e il contrasto all' illegalità;

classi quarte e quinte: realizzazione di attività e percorsi ispirati a tematiche quali la memoria dei fatti storici locali, nazionali, europei e mondiali e l' educazione all' Europa, alle sue Istituzioni e ai suoi valori.

Art. 11 - Il docente valorizza nell' attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe ed intraprende azioni che favoriscono l' acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all' uso responsabile di internet;

Art. 12 - La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l' azione e l' organizzazione all' interno del nostro istituto. Al fine di attenuare l' entità del fenomeno vengono altresì adottate le seguenti misure: elaborazione di questionari, settimana dedicata al dibattito sul bullismo e cyberbullismo, visione films attinenti alla tematica in oggetto, progetto educazione tra pari.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 13 - La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti relativi alla rete e che potrebbero degenerare in atti di cyberbullismo.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti e secondo gli articoli del Codice Penale.

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r.24 giugno 1998n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235.

Vengono considerate deplorablevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo e pertanto sanzionabili e punibili come complici.